

Convivenza coppie di fatto

L'unione di due persone, secondo l'ordinamento giuridico italiano, trova riconoscimento solo attraverso il matrimonio, istituto accessibile solo alle persone celibi, nubili o vedovi/e ed inaccessibile alle coppie dello stesso sesso. Tale posizione è riduttiva ed ingiusta, dal momento che molte coppie non ricorrono al matrimonio.

La famiglia, per definizione, è l'insieme di persone congiunte da vincoli di sangue e per lo più conviventi, mentre il matrimonio è considerato come unione legittima dell'uomo e della donna per i fini della procreazione, del reciproco aiuto e della collaborazione nella vita.

La legittimità del matrimonio, però, è dovuta all'atto dell'istituzione del matrimonio stesso e pertanto rientra tra gli ordinamenti sociali, morali e politici di un popolo fondati sulla tradizione.

La tradizione è soggetta a interpretazione e pertanto non può avere valore universale e quindi fondativo per il riconoscimento della famiglia.

Il presente disegno di legge, infatti, è finalizzato a colmare un vuoto legislativo a tutela delle coppie di fatto, vista la portata del fenomeno che risulta essere in forte crescita.

L'iniziativa vuole provare a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi, in quanto anch'essi rientrano nel riconoscimento - da parte della Repubblica italiana - dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Art.2 della Costituzione).

A livello di rapporti personali, le coppie di fatto devono essere vincolate - al pari dei coniugati - alla fedeltà, all'assistenza e alla mutua solidarietà nonché essere garantiti sull'uguaglianza morale e giuridica.

Nelle coppie di conviventi si vuole anche comprendere le coppie omosessuali, in quanto anche esse sono una formazione sociale fondata sull'affetto reciproco.

Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, è opportuno regolare anche questo aspetto per evitare abusi e arbitri o vantaggi per un convivente e svantaggi per l'altro o conflitti con terzi.

I rapporti patrimoniali, quindi, devono essere regolamentati per quanto concerne gli acquisti e le successioni testamentarie, che spesso sono causa di conflitti tra conviventi in vita e parenti più prossimi in caso di morte di uno dei conviventi. Tale aspetto potrebbe essere regolamentato attraverso contratti di convivenza.

Si fa presente che il seguente disegno di legge è frutto di una precedente e complessa rielaborazione e di un articolato dibattito, avviati già in forma progettuale durante la fase iniziale dell'anno scolastico.

Art.1

Istituzione del registro

Le coppie di fatto sono tenute a redigere un contratto di convivenza presso un notaio o segretario comunale.

Art.2

Pubblicazione e stesura del contratto

1. La disciplina della convivenza si applica sia alle coppie eterosessuali che omosessuali

2. Il contratto di convivenza deve essere basato e ordinato sull'eguaglianza morale, deve dunque garantire pari dignità personale evitando qualsiasi forma di sottomissione umiliante per l'individuo.
3. Per la registrazione delle coppie di fatto è necessaria l'istituzione - nel Comune di residenza - di un registro, in cui deve essere trascritto il contratto di convivenza redatto presso il notaio o il segretario comunale.
4. Il contratto di convivenza è un contratto che deve regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali riferiti alla vita comune della coppia e alla sua cessazione.
5. Una volta che il contratto è stato sottoscritto e autenticato dal notaio, quest'ultimo provvederà all'invio di una copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione nel registro delle coppie di fatto.
6. I contratti di convivenza stipulati da Italiani o anche da un solo Italiano sono soggetti alle norme vigenti in Italia.

Art.3 Nullità

Il contratto di convivenza è nullo se:

- a) Uno dei contraenti è già vincolato da precedenti unioni senza l'avvenuta separazione;
- b) Se i conviventi sono legati da vincoli di parentela;
- c) Se i conviventi sono legati da vincoli di adozioni.

Art. 4 Diritto patrimoniale

1. Il contratto deve contenere:
 - a) Le modalità con le quali si intende contribuire alle necessità della vita comune, tenendo conto delle rispettive sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) Le norme per la divisione del patrimonio in caso di cessazione della convivenza ad esclusione della causa di morte;
 - c) La clausola che, in caso di morte, l'intero patrimonio spetti al superstite e, in caso di altri legittimi eredi, che una parte proporzionalmente resti al convivente.

2. I regimi patrimoniali tra cui i conviventi possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato, laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà, da parte dei conviventi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull'atto di convivenza né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti, fatti dai conviventi dopo la stipula del contratto, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall'apporto economico di ciascun componente.

Laddove invece i conviventi scelgono la separazione dei beni, tutti gli averi non costituiscono patrimonio comune.

3. Nelle ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, quando vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa abitata da uso comune deve essere assegnata al genitore affidatario, essendo necessario tener conto dell'interesse dei figli .
4. I conviventi e le coppie di fatto ottengono gli stessi diritti di coloro i quali sono uniti dal vincolo matrimoniale, come il diritto all'eredità, in base al quale il convivente ottiene l'intero patrimonio nel caso in cui non siano presenti legittimari. Invece nel caso in cui siano presenti legittimari, al convivente spetta solo metà dell'eredità, la restante parte dovrà essere divisa tra i legittimari nel seguente modo:
 - a. Un terzo della restante parte dell'eredità ai figli nati da precedenti unioni;
 - b. I due terzi della restante parte dell'eredità ai figli nati dall'unione corrente.
 - c. In presenza di un chiaro e ufficiale testamento, nel quale viene indicato uno specifico legittimario, questo è valido purché la legittima sia data ai figli.

Art. 5

Obbligo nei confronti dei figli

La convivenza dalla quale nascono figli impone ad ambedue i conviventi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Art. 6

Diritto di assistenza

Il contratto deve indicare il diritto del convivente di assistere e di essere informato, in caso di malattia e reclusione dell'altro convivente, nonché di decidere in caso di sopraggiunta incapacità di intendere e di volere per trattamenti sanitari, donazioni degli organi, funerali ecc.

Art. 7
Rescissione contratto

Si può recedere dal contratto per:

- a) accordo delle parti;
- b) decisione di uno dei conviventi
- c) matrimonio di uno o di entrambi i conviventi
- d) morte di uno dei conviventi

Il recesso dalla convivenza deve essere formalizzato con atto scritto presso il notaio, il quale provvederà a darne notifica all'altro convivente e al Comune di residenza per la recessione dalla convivenza.

Art. 8
Tassazione

I beni ereditati da parte di uno dei conviventi sono soggetti alla tassazione vigente in materia.

Il docente

Gli alunni della classe IV liceo Scientifico

Prof. Bruno Della Morte